

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE – ENTI LOCALI

art. 20 legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

Premesso che:

- lo Statuto regionale definisce un quadro avanzato di principi nei rapporti della Regione con le autonomie locali, ispirati:

a) alla necessità della partecipazione dei cittadini e dei residenti alla elaborazione delle politiche pubbliche;

b) ai valori della concertazione e del confronto come metodo di governance nei rapporti con gli enti locali;

- in attuazione dei principi appena detti ed ai fini del presente protocollo, nello Statuto della Toscana rilevano in particolare:

a) l'art. 58 sul principio di sussidiarietà e l'art. 59 sulla sussidiarietà sociale;

b) l'art. 62 sulla sussidiarietà istituzionale in quanto la Regione fa leva sugli enti locali per lo svolgimento delle proprie competenze e l'attuazione dei principi statutari;

c) l'art. 72 che parla della “partecipazione dei cittadini e dei residenti nonché dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione”;

- la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), di seguito denominata “legge”, attuando lo Statuto regionale, contribuisce a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa e persegue, tra gli altri, gli obiettivi di (articolo 1, comma 2):

1) concorrere a rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

2) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

3) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;

4) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

5) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

- l'art. 20 della legge prevede altresì che la “Regione promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive”;

Considerato che:

- la Giunta regionale e gli enti locali della Toscana che sottoscrivono il presente protocollo condividono gli obiettivi statutari sopra richiamati e quindi gli impegni inerenti a:

a) rafforzare la coesione istituzionale;

b) favorire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini e dei residenti alla elaborazione delle proprie politiche nella più ampia attuazione della sussidiarietà sociale;

- gli enti firmatari valutano come essenziale anche ai fini dell'attuazione della legge:
 - a) la definizione di politiche pubbliche condivise;
 - b) la conferma e lo sviluppo dei processi decisionali il più possibile partecipati anche mediante l'adozione o la riforma dei regolamenti locali sulla partecipazione previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Ordinamento degli enti locali);
 - c) la diffusione delle migliori pratiche partecipative nonché la condivisione delle migliori esperienze, anche attraverso la costituzione di una rete regionale delle buone pratiche partecipative;
 - d) la massima e più efficace possibile diffusione di tutte le informazioni rilevanti per i processi partecipativi;
 - e) la messa a disposizione per la realizzazione dei punti c) e d) delle infrastrutture e dei servizi della RTRT nell'ambito del Programma Regionale per lo sviluppo della Società dell'Informazione;

Ricordato che:

- l'art. 20 della legge stabilisce i contenuti di tale Protocollo e gli impegni reciproci che esso comporta, sia per la Regione che per gli enti locali che lo sottoscrivono;
- in particolare la sottoscrizione del presente protocollo comporta per gli enti aderenti:
 - a) "la condivisione dei principi" della legge, "l'accettazione delle procedure in essa previste";
 - b) "la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del Dibattito Pubblico o degli altri processi di partecipazione";
- gli enti locali possono presentare all'Autorità domanda di sostegno regionale a processi partecipativi ai sensi del capo III della legge da loro proposti solo se aderenti al presente protocollo (art. 16, comma 1, lettera b, della legge).

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

1. La premessa e l'intera parte narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente protocollo in particolare disciplina:
 - a) Le forme di collaborazione con l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione di cui al capo I, sezione II della legge, di seguito denominata "Autorità";
 - b) la promozione di processi partecipativi da parte degli enti locali sia in relazione al dibattito pubblico regionale che ai processi partecipativi locali di cui, rispettivamente al capo II e al capo III della legge;

- c) la sospensione degli atti amministrativi rilevanti per la decisione di oggetti su cui è in corso un processo partecipativo ai sensi della legge;
- d) le attività di informazione e formazione rilevante ai processi partecipativi;
- e) le forme di supporto regionale agli enti locali anche al di là di una specifica procedura partecipativa ammessa a sostegno regionale.

Art. 2
(Rapporti con l'Autorità)

1. Gli enti locali collaborano con l'Autorità in tutti i casi di domanda di sostegno regionale per un processo partecipativo, anche quando non ne siano promotori; tale collaborazione si sostanzia, in particolare nella:

- 1) produzione di tutta la documentazione rilevante per ogni decisione dell'Autorità, anche su sua specifica richiesta;
- 2) scrupoloso adempimento, per quanto di competenza, di ogni decisione dell'Autorità;
- 3) tempestività della espressione dei pareri di cui all'articolo 18, comma 2 della legge ed in ogni caso entro quindici giorni dalla richiesta;
- 4) osservanza degli orientamenti per la gestione dei processi partecipativi locali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) della legge, anche chiedendo chiarimenti in caso di dubbi;
- 5) comunicazione dell'adozione o modifica dei propri regolamenti sulla partecipazione ai sensi dell'articolo 8 del d.lvo 267/2000;
- 6) comunicazione degli esiti dei processi partecipativi e di ogni proprio atto che ad essi fa seguito;
- 7) implementazione di una rete di conoscenza delle esperienze partecipative collaborando coi compiti dell'Autorità per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge e quindi nella messa a disposizione di tutti gli atti da parte degli enti locali in modalità elettronica;
- 8) pieno utilizzo delle infrastrutture di RTRT al fine della trasmissione e diffusione delle informazioni a sostegno dei processi partecipativi.

Art. 3
(Promozione di processi partecipativi)

1. Gli enti locali che intendono presentare una richiesta di sostegno ai processi partecipativi locali ai sensi del capo III della legge possono richiedere sostegno e consulenza all'Autorità per la presentazione delle domande e della documentazione prevista.

2. La messa a disposizione di risorse proprie finanziarie e organizzative, per i processi partecipativi da essi proposti ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 della legge, deve essere significativa in relazione alla previsione complessiva dei costi.

3. Anche quando non sono promotori dei processi partecipativi, gli enti locali mettono disposizione dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale ai sensi della legge risorse proprie, in particolare la disponibilità di luoghi e locali per il loro svolgimento:

4. Gli enti locali promuovono forme di collaborazione con i cittadini e residenti in vista di presentazione di progetti partecipativi comuni.

5. L'adesione al presente protocollo non costituisce requisito per la presentazione di domanda di dibattito pubblico di cui all'art. 8 della legge, fermi restando i poteri dell'Autorità.

Art. 4

(Sospensione degli atti amministrativi)

1. Gli enti locali possono presentare all'Autorità richiesta di chiarimenti circa gli atti da sospendere ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge.

2. L'Autorità risponde in modo tempestivo alle richieste di cui al comma 1 ed in ogni caso prima della pubblicazione del proprio provvedimento di cui al comma 3.

3. La sospensione degli atti decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Autorità.

Art. 5

(Informazione)

1. Gli enti locali massimizzano la diffusione di ogni documentazione utile ai processi partecipativi in tutte le forme, anche su specifica indicazione dell'Autorità.

2. Gli enti locali e la Regione mettono a disposizione del pubblico la documentazione delle esperienze di partecipazione svolte, scambiandosi ogni informazione.

3. Gli enti locali, anche con il supporto regionale, allestiscono siti internet per i processi partecipativi.

Art. 6

(Formazione)

1. Nell'ambito delle attività di promozione e organizzazione delle attività formative da parte della Regione ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli enti locali possono proporre alla Regione iniziative specifiche per i propri dipendenti.

2. Gli enti locali segnalano periodicamente, anche singolarmente, alla Regione le esigenze formative presenti nel proprio territorio, in collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali mettono a disposizione risorse proprie.

4. La Regione prevede attività formative per la formazione del regolamento sulla partecipazione rivolte in particolare al personale dei comuni al di sotto dei tremila abitanti.

Art. 7
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni e le procedure della legge.

2. Qualora sia sollevato un problema interpretativo del presente protocollo da parte anche di uno degli enti sottoscrittori o aderenti ai sensi dell'art. 8, la questione è esaminata dalle parti amichevolmente per arrivare ad un'interpretazione univoca.

3. L'interpretazione di cui al comma 2 è comunicata a tutti gli altri enti sottoscrittori od aderenti al presente protocollo; in caso di disaccordo le parti possono chiedere che si esprima il Tavolo di concertazione istituzionale, rimettendosi alla sua decisione.

Letto, approvato e sottoscritto

il

Per la Regione Toscana
L'Assessore Vittorio Bugli

Per il Comune di
Il sindaco
